

Prot. 5648
DEL 10.12.2024



PROTOCOLLO DEPOSITI TELEMATICI E RAPPORTI CON GLI UFFICI DI PROCURA

TRA

PROCURA della REPUBBLICA presso il Tribunale di Vibo Valentia

ORDINE degli AVVOCATI di Vibo Valentia

CAMERA PENALE di Vibo Valentia

PREMESSO CHE

- l'entrata in vigore del D. Lgs. 150 del 2022 impone l'adozione, con cadenze temporali differenziate, del processo penale telematico;
- l'inadeguatezza, già sperimentata, dei sistemi informatici attualmente in uso a rispondere alla complessità dell'organizzazione degli uffici giudiziari e del sistema giustizia, accompagnata dalla patologica carenza di organico, fa temere che nella fase delle indagini preliminari si presentino criticità, soprattutto dal punto di vista tecnico, con conseguenti disfunzioni dell'intera funzione giurisdizionale;
- la Procura della Repubblica, l'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale (in seguito "i sottoscrittori"), per questa ragione, ritengono indispensabile un confronto operativo e la condivisione di regole che consentano una migliore e più rapida risoluzione delle possibili problematiche tecniche, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- consapevoli della necessità di un continuo confronto, i sottoscrittori si impegnano, oltre che con il presente protocollo, anche rispetto a singoli procedimenti, ad adottare reciproche azioni affinché ci siano adeguati spazi di interlocuzione tra i difensori e le segreterie dell'Ufficio di Procura per la risoluzione delle questioni tecniche;
- costituisce, tra gli altri, principio generale per l'organizzazione dell'Ufficio di Procura l'interlocuzione funzionale, tempestiva e trasparente con i difensori e con l'utenza, così come previsto dalla circolare consiliare sulla organizzazione degli Uffici di Procura adottata con Delibera di Plenum del 3 luglio 2024, e quindi, al fine di assicurare la concreta attuazione di tale principio, nonché il raggiungimento degli obiettivi del giusto processo e della sua ragionevole durata, i magistrati si impegnano ad assicurare una tempestiva interlocuzione con i difensori che ne facciano richiesta per ragioni riguardanti l'esercizio del diritto di difesa, ferma restando l'autonomia dei singoli sostituti procuratori nella concreta individuazione delle soluzioni più adatte; gli avvocati si impegnano a sollecitare gli incontri con i magistrati per esigenze concrete, specifiche, ed inerenti il mandato difensivo da esplicitare sinteticamente al momento della richiesta;

- gli impegni assunti dai sottoscrittori del presente protocollo, in rappresentanza dei propri organi, non possono essere in contrasto con la normativa primaria e secondaria in materia di PPT, ma hanno validità integrativa o di chiarificazione;

premessi ancora che, quanto ai profili giuridici relativi al deposito degli atti penali e prodromici alle valutazioni di tipo organizzativo:

- l'art. 111 bis c.p.p. prevede che: *“salvo quanto previsto dall'articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici”*;

- gli artt. 9, 13 bis, 14 e 15 del D.M. n. 44 del 21.2.2011, così come modificati dal D.M. 217/2023, istituiscono il "fascicolo informatico" del P.M. e prevedono che, tutti gli atti e documenti provenienti dai soggetti abilitati esterni, devono essere depositati con modalità telematiche eccetto gli atti redatti in forma analogica, di cui dovrà essere estratta copia informatica da parte dell'Autorità Giudiziaria procedente per essere inserita nel fascicolo informatico;

- ai sensi dell'art. 3 comma 8 DM 29.12.2023, per tutti i procedimenti - Mod. 21, Mod. 44, Mod. 21 bis - il deposito, da parte dei difensori, di atti, documenti, richieste e memorie deve avvenire esclusivamente sul Portale del Processo Penale Telematico (PDP) se relativi a:

1. procedimenti nella fase delle indagini preliminari;
2. procedimenti di archiviazioni di cui all'art 408, 411 e 415 cpp;
3. procedimenti di riapertura delle indagini ex art 414 cpp;
4. deposito di nomina, rinuncia e revoca del mandato ex art 107 cpp;

con la sola eccezione degli atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o di sequestro probatorio;

- ai sensi del D. Lgs. n. 9 del 2 febbraio 2021 [Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017], relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO», gli atti dei procedimenti di competenza EPPO sono gestiti esclusivamente da tale Ufficio e non sono pertanto ricompresi nell'ambito di applicazione del presente protocollo.

Tutto quanto sopra premesso

SI CONVIENE

quanto segue in merito al deposito degli atti penali presso gli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, significando che il presente protocollo ha anche valore ricognitivo delle prassi già in uso, per la massima diffusione tra gli avvocati.

1. PORTALE DEL PROCESSO PENALE TELEMATICO

1.1 Deposito di denunce e querele

Con riguardo alle denunce di cui all'art. 333 del codice di procedura penale e alle querele di cui all'art. 336 del codice di procedura penale, i difensori avranno cura di compilare i campi liberi previsti dal PDP, prestando una particolare attenzione ai seguenti campi:

- 1. Denunciato/Querelato (ove possibile indicando le generalità complete anche quando si tratti di legale rappresentante di persona giuridica);
- 2. Denunciante/Querelante;
- 3. Titolo di reato;
- 4. Persona offesa;
- 5. Presenza di istanze urgenti;
- 6. Eventuale connessione con procedimenti già pendenti.

I difensori, inoltre, caricheranno gli atti su PDP, ove possibile, in formato PDF con OCR.

In relazione alle denunce/querele sporte con riferimento ai reati ricompresi nell'art. 5, comma 3, della legge n. 53/2022 (Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere), i difensori avranno cura di compilare i campi che compaiono nella relativa sezione, in particolare quelli relativi alla relazione autore-vittima, al luogo e alla data del fatto nonché alle circostanze del reato.

Gli allegati saranno caricati separatamente rispetto alla denuncia/querela/memoria. Ciascun allegato, inoltre, verrà caricato separatamente dagli altri e riporterà nel campo "oggetto" una breve indicazione del suo contenuto o la stessa numerazione indicata nell'atto con il quale viene prodotto.

Nel caso in cui sia necessario allegare documenti di dimensioni superiori a quelle consentite dal sistema (alla data di sottoscrizione dell'accordo le dimensioni consentite sono di 60 MB per i singoli atti e 600 MB per il deposito complessivamente considerato), tali file verranno indicati nella querela e dovranno essere depositati, allegando la ricevuta del deposito della querela, su supporto informatico presso l'Ufficio della Ricezione Atti.

Nel caso in cui la denuncia/querela sia stata inizialmente depositata tramite le Forze dell'Ordine, le integrazioni di dette denunce/querele dovranno essere depositate nel procedimento di riferimento con ".memoria" in "atti successivi" al procedimento individuato.

1.2 Deposito delle nomine in fase di indagine

Come disposto dall'art. 3, comma 8, DM 217/2023, le nomine devono essere obbligatoriamente depositate sul Portale deposito atti Penali, unitamente ad atto abilitante (a titolo meramente esemplificativo: verbale di identificazione, istanza 335 cpp positiva, decreto di perquisizione e sequestro, ecc.). Qualora sia intervenuta una nomina d'ufficio o vi sia una nomina di difensore di fiducia contenuta in atti diversi, i difensori avranno cura

di depositare al PDP la nomina - anche se contenuta in un atto abilitante (es verbale di identificazione) - e di allegare il medesimo quale atto abilitante, al fine di consentire il deposito di atti successivi.

1.3 Deposito delle nomine in fasi successive alle indagini preliminari

In ossequio al disposto dell'art. 96 c.p.p., le nomine devono essere depositate "*davanti all'Autorità procedente*" e quindi, dopo l'esercizio dell'azione penale o della richiesta di archiviazione, i difensori, alla luce delle informazioni in loro possesso circa lo stato del procedimento, indirizzeranno le nomine, per quanto possibile, agli Uffici Gip/Tribunale/Corte d'Appello, le cui cancellerie sono abilitate all'accesso a PDP.

1.4 Richiesta di ostensione del fascicolo

Tramite il medesimo PDP, verrà richiesta dal difensore:

- l'ostensione del fascicolo digitale da remoto, dopo l'emissione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. o dell'avviso 408/411 c.p.p., utilizzando esclusivamente l'apposita voce di deposito "*Richiesta di accesso agli atti*" e seguendo l'apposita procedura descritta nella circolare di servizio prot. n. 233 del 16/01/2023, consultabile anche sul sito della Procura della Repubblica di Vibo Valentia;
- l'ostensione di singoli atti nella fase delle indagini, utilizzando esclusivamente l'apposita voce di deposito "*Accesso copie e visione atti*": in tal caso i singoli atti oggetto di richiesta verranno esibiti o rilasciati in copia in formato analogico, previa autorizzazione del Pubblico Ministero.

Verranno, in ogni caso, rifiutate le seguenti richieste, atteso che il Portale PDP, ad oggi, non prevede apposite voci di rifiuto per i casi di seguito descritti:

- nel caso di deposito di richiesta di "*Accesso copie e visione atti*" senza che sia allegata ricevuta di pagamento dei diritti o il decreto di ammissione del Giudice al gratuito patrocinio, essa verrà rifiutata con la dicitura "*Difensore non costituito*";
- nel caso in cui dovesse essere depositata "*Richiesta di accesso agli atti*" - procedura che permette solo la visione completa di tutto il fascicolo del P.M. - per procedimenti ancora in fase di indagini preliminari, essa verrà rifiutata con la dicitura "*Difensore non costituito*";
- nel caso di richieste di copie atti o di visione del fascicolo per procedimenti dei quali la Procura della Repubblica non ha più la disponibilità, esse verranno rifiutate con la motivazione "*destinatario errato*".

1.5 Deposito delle opposizioni alle richieste di archiviazione

Le opposizioni alla richiesta di archiviazione dovranno essere caricate su PDP, con ufficio destinatario Procura della Repubblica.

1.6 Deposito delle richieste ex art. 335, commi 3 e 3 ter, c.p.p.

Le istanze presentate ai sensi dell'art. 335, commi 3 e 3 ter, c.p.p., vengono depositate unicamente tramite PDP. Nello specifico:

- l'istanza di rilascio di certificato ex art. 335, comma 3, c.p.p., avanzata dal difensore dell'indagato o da quello della persona offesa, viene inserita tramite la sezione "Certificati".

Nel caso di notifica di verbale di identificazione con informazione sul diritto di difesa ove non sia indicato un numero di RGNR né il nominativo del pubblico ministero, l'istanza, corredata dall'atto come allegato, verrà trattata in via prioritaria e riscontrata tempestivamente.

- l'istanza di rilascio di attestazione circa lo stato del procedimento ex art. 335, comma 3 bis, c.p.p., avanzata dal difensore della sola persona offesa, una volta trascorsi 6 mesi dalla presentazione della denuncia/querela, verrà richiesta tramite il deposito di atto successivo.

1.7 Malfunzionamento temporaneo del PDP

In caso di documentato malfunzionamento del PDP occasionale e riferito al singolo procedimento, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 175-bis c.p.p., tale da non consentire il deposito degli atti, documenti, richieste e memorie per i quali è previsto il deposito obbligatorio tramite tale applicativo, il Procuratore della Repubblica o, in sua assenza, il Sostituto Procuratore di turno (all'uopo delegato), dato atto del malfunzionamento, autorizzerà il deposito dell'atto in modalità non telematica (quindi alternativamente via PEC o in formato analogico). L'istanza di autorizzazione al deposito con modalità non telematica verrà presentata, fisicamente in formato analogico, presso l'Ufficio del Procuratore o del Sostituto Procuratore di turno.

2. DEPOSITI MEDIANTE POSTA ELETTRONICA - PEC ISTITUZIONALI

Per tutti gli atti, documenti, richieste, memorie e notifiche per i quali non è previsto il deposito obbligatorio tramite PDP, ai sensi dell'art. 3, comma 8, DM n. 217/2023, i difensori possono procedere al relativo deposito con modalità non telematiche e quindi, in via alternativa mediante posta elettronica certificata all'indirizzo segreteriaipm.procura.vibovalentia@giustiziacert.it oppure in formato analogico/cartaceo.

Le PEC diverse da quella sopra indicata e le PEO in uso alla Procura, non verranno più utilizzate dai difensori per i depositi.

Gli atti inviati alle PEC istituzionali si considereranno comunque legalmente depositati anche nel caso di temporaneo mancato rispetto delle indicazioni sulla competenza di ciascuna PEC; in ogni caso, i Difensori **avranno cura di osservare scrupolosamente** la ripartizione di competenze e di **evitare l'invio della medesima PEC a più indirizzi PEC. Laddove vengano trasmessi, via posta elettronica certificata, atti, documenti,**

richieste e memorie che vanno depositati per legge sul PDP, essi non produrranno alcun effetto di legge; pertanto, la Procura della Repubblica invierà al mittente un messaggio contenente il seguente avviso: "il deposito è irricevibile in quanto non conforme alle disposizioni di legge che prevedono l'obbligatorietà del deposito tramite il PDP".

3. DEPOSITI CARTACEI

Per i casi residui in cui il difensore è legittimato al deposito per via non telematica e non intenda avvalersi dell'invio, a mezzo posta elettronica certificata, potrà procedere al deposito degli atti in formato analogico cartaceo **solo** presso la segreteria magistrati della Procura.

I difensori allegheranno, per ciascun atto depositato in forma cartacea, un supporto informatico contenente l'atto e relativi allegati in formato digitale.

Laddove vengano depositati in formato analogico/cartaceo atti, documenti, richieste e memorie che vanno depositati per legge sul PDP, essi non produrranno alcun effetto di legge; pertanto, la Procura della Repubblica apporrà la seguente dicitura: "il deposito è irricevibile in quanto non conforme alle disposizioni di legge che prevedono l'obbligatorietà del deposito tramite il PDP".

4. DEPOSITI MODELLI 45


Premesso che, allo stato, il Portale PDP non consente il deposito di atti in procedimenti iscritti a Modello 45, per tali procedimenti si dovrà utilizzare l'indirizzo PEC **ricezioneatti.procura.vibovalentia@giustiziacert.it**.

Le modalità aggiornate di accesso sono pubblicate sul sito della Procura della Repubblica. Il protocollo entrerà in vigore a decorrere dal quinto giorno dalla firma, per consentire di svolgere l'attività organizzativa diretta alla sua attuazione.


Il protocollo è soggetto a verifica trimestrale.

Vibo Valentia, 09.12.2024

**Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia
Dr. Camillo Falvo**



**Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia
Avv. Francesco De Luca**



**Il Presidente della Camera Penale di Vibo Valentia
Avv. Giuseppe Mario Aloï**

